



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 25 – 01 DICEMBRE 2023

Udienza del 22 Novembre 2023

#### **19.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- Sig. **De Collibus Simone** in qualità di Presidente p.t. della S.S. **SSD BEACH WORLD PESCARA**
- S.S. **SSD BEACH WORLD PESCARA** in persona del Presidente p.t.

#### **II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi                      Presidente
- Avv. Antonio Amato                  Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano                  Componente estensore

Si è riunito all'udienza del 22 Novembre 2023 per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento del 19 Ottobre 2023 della procura federale per i seguenti capi di incolpazione:

*- Sig. Simone De Collibus, in qualità di Presidente della SSD Beach World Pescara, per aver, in violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav, 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, utilizzato una fideiussione disconosciuta dalla stessa banca indicata come emittente ai fini dell'iscrizione al campionato serie A2 femminile*

*- SSD Beach World Pescara, per aver, in violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav, 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, utilizzato una fideiussione disconosciuta dalla stessa banca indicata come emittente ai fini dell'iscrizione al campionato serie A2 femminile.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

All'udienza risultava presente il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli che illustrava l'atto di deferimento concludendo con la richiesta di sanzione a carico degli incolpati.

Per la società ed il sig. De Collibus, alla presenza dello stesso risultava, collegata l'Avv. Maria Alessandra Termini che esponeva gli elementi a difesa riportandosi sostanzialmente



a quanto contenuto nella memoria e documenti depositati per l'udienza, concludendo per il non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli incolpati.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando il termine di giorni dieci per il deposito delle motivazioni

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'esposto del 2 Agosto 2023, il direttore generale della Lega Pallavolo Femminile serie A chiedeva alla procura federale di procedere con azione disciplinare nei confronti della società e del suo presidente, individuando il comportamento disciplinarmente rilevante nella presentazione di una fidejussione non idonea e comunque risultata non emessa dall'istituto indicato sulla stessa come garante e necessaria per l'ammissione della società al campionato. La difesa degli incolpati produceva copiosa documentazione, ivi compreso il provvedimento della Corte federale di appello, che aveva poi ammesso la società al campionato una volta depositata una fidejussione corretta.

Per quanto riguarda la responsabilità del tesserato De Collibus e quindi della società dallo stesso rappresentata, va rilevato come dalla documentazione in atti non si rileva nel comportamento tenuto alcun elemento di dolo.

Risulta infatti che la società dovendo depositare la fidejussione necessaria all'iscrizione del campionato femminile, ha contattato un broker che, dopo alterne vicende, ha inviato direttamente alla Lega una fidejussione apparentemente emessa da un Istituto di credito. Per tale incumbente la società ha anche provato di aver versato al broker l'importo di € 7.000,00. Successivamente però, a seguito di un controllo da parte della Lega, è emersa la falsità della polizza contraffatta che comunque riportava gli elementi propri dell'Istituto di credito, financo il nome del soggetto effettivamente incaricato al rilascio.

Sempre la difesa ha prodotto un nutrito scambio di mail fra società e broker nonché una querela sporta dal rappresentante della SSD Beach Word contro il broker ed altri soggetti che hanno contribuito alla produzione della falsa fidejussione. La vicenda si è poi conclusa con il provvedimento della CAF che ha disposto l'ammissione della società al campionato, per aver poi prodotto idonea fidejussione e per la quale aveva dovuto pagare nuovamente il prezzo.

Dai fatti così come esposti risulta pertanto la mancanza di qualsiasi dolo da parte degli incolpati. Ritiene poi questo Tribunale che neanche possa ravvisarsi l'elemento della colpa



poiché la società ha pagato un prezzo congruo per la fidejussione (€ 7.000,00), si è rivolta ad un broker che opera nel settore, non vi è prova che abbia partecipato all'emissione o all'invio diretto della polizza che è stata recapitata alla Lega direttamente dal broker o da persone dallo stesso delegate, che avrebbero anche contraffatto la mail dell'istituto garante. Per quanto sopra esposto, anche in considerazione delle motivazioni espresse nella sentenza emessa dalla Corte di Appello federale in sede di reclamo al provvedimento di esclusione dal campionato - che si condividono - non sembrano sussistere elementi sufficienti per accertare la responsabilità disciplinare degli incolpati

### **PQM**

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati.

Roma, 29 Novembre 2023

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 Dicembre 2023